

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031– Modifica dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). DITTA: PELLEGRINI ANDREA – CIVITANOVA MARCHE (MC)

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 30/12/21 – Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Mantenimento in via provvisoria delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM;

DECRETA

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 10/12/21 prot. n. 8811 e di modificare l’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all’art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, rilasciata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19, dell’operatore professionale Pellegrini Andrea, escludendo dai vegetali per i quali l’operatore professionale Pellegrini Andrea è attualmente autorizzato al rilascio del passaporto, le “piante specificate” di cui alla Decisione 2015/893 in quanto non sono rispettati i relativi requisiti e l’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per tali vegetali è sospesa per effetto del Decreto del Dirigente n. 201/21;
- di sostituire l’attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante prot. n. 6199 del 28/04/11 relativo all’operatore professionale Pellegrini Andrea;
- che la situazione aggiornata relativa all’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante dell’operatore professionale Pellegrini Andrea è la seguente: partita IVA n. 01200290433 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0039, sede legale in Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160 autorizzato a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160;



- che l'operatore professionale Pellegrini Andrea deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di registrazione al RUOP;
- di trasmettere all'operatore professionale Pellegrini Andrea l'attestato aggiornato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019
D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021
Decisione della Commissione 2015/893 del 09/06/15
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020
Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19
Decreto del Dirigente ASSAM PF: SFA n. 165 del 01/07/21
Decreto del Dirigente ASSAM PF: SFA n. 201 del 06/09/21

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette (ZP) di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

Gli operatori professionali registrati possono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite al comma 5 dell'art. 66.

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031.

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali e del rilascio dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante.

La Decisione della Commissione 2015/893 del 09/06/15 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* stabilisce che le "piante specificate", così come definite all'art. 1 lettera a), possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A.

Il SFR dell'ASSAM ha definito l'area delimitata del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche con Decreto del Dirigente n. 165 del 01/07/21.

Inoltre con Decreto del Dirigente n. 201 del 06/09/21 sono state adottate misure fitosanitarie per gli operatori professionali che producono e movimentano piante specificate all'interno delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* tra cui la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto per le piante specificate.



Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Pellegrini Andrea, partita IVA n. 01200290433, con sede legale in Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160, ha inoltrato in data 10/12/21 prot. n. 8811, comunicazione di variazione delle specie per le quali intende essere autorizzato al rilascio del passaporto delle piante (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160.

Con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante relativa all'operatore professionale Pellegrini Andrea (attestato prot. n. 6199 del 28/04/11), mantiene validità anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031; all'operatore professionale Pellegrini Andrea è stato assegnato il codice di registrazione al RUOP IT-11-0039.

Il centro aziendale di Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160 relativo all'operatore Pellegrini Andrea ricade in zona delimitata di cui al Decreto del Dirigente n. 165/21 per l'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* ai sensi della decisione UE 2015/893 e conseguentemente con nota prot. 9354 del 30/12/21 è stato comunicato all'operatore Pellegrini Andrea che con Decreto del Dirigente n. 201 del 06/09/21 è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione al rilascio del passaporto per le piante specificate di cui alla decisione UE 2015/893.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria di campo e documentale.

Esito dell'istruttoria e proposta

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893 relativa all'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis*, il centro aziendale dell'operatore Pellegrini Andrea ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031 o comunque è stato verificato che i suddetti organismi nocivi non sono mai stati riscontrati presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR.

Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per acquisire le variazioni comunicate e sostituire l'attestato prot. n. 6199 del 28/04/11 escludendo dai vegetali per i quali l'operatore professionale Pellegrini Andrea è attualmente autorizzato al rilascio del passaporto, le "piante specificate" di cui alla Decisione 2015/893 in quanto non sono rispettati i relativi requisiti e l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per tali vegetali è sospesa per effetto del Decreto del Dirigente n. 201 del 06/09/21.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 10/12/21 prot. n. 8811 e di modificare l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, rilasciata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19, dell'operatore professionale Pellegrini Andrea, escludendo dai vegetali per i quali l'operatore professionale Pellegrini Andrea è attualmente autorizzato al rilascio del passaporto, le "piante specificate" di cui alla Decisione 2015/893 in quanto non sono rispettati i relativi requisiti e l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante per tali vegetali è sospesa per effetto del Decreto del Dirigente n. 201/21;
- di sostituire l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante prot. n. 6199 del 28/04/11 relativo all'operatore professionale Pellegrini Andrea;



- che la situazione aggiornata relativa all'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante dell'operatore professionale Pellegrini Andrea è la seguente: partita IVA n. 01200290433 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0039, sede legale in Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160 autorizzato a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Civitanova Marche (MC) – Via Gobetti, 160;
- che l'operatore professionale Pellegrini Andrea deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di registrazione al RUOP;
- di trasmettere all'operatore professionale Pellegrini Andrea l'attestato aggiornato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(P.A. Stimilli Giuliano)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S" ad eccezione delle "piante specificate" di cui alla Decisione UE 2015/893	SI

